

Legge 23 dicembre 1994, n. 724: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"¹

... *omissis* ...

Art. 40

(Sistema di finanziamento Consob)

1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3².

2. ... *omissis* ...³.

3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti⁴.

3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, degli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente⁵.

4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione⁶.

¹ Pubblicata nella G.U. n. 304 del 30.12.1994. La L. n. 724/94 è stata successivamente modificata con: D.Lgs. 23.7.1996, n. 415 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 186 del 9.8.1996); L. 12.1997, n. 449 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 302 del 30.12.1997); L. 23.12.2000, n. 388 (pubblicata nel S.O. alla G.U. 29.12.2000, n. 302); L. 23.12.2005, n. 266 (pubblicata nel S.O. n. 211, alla G.U. n. 302 del 29.12.2005).

² Comma così modificato dall'art. 145, co. 29, L. n. 388/2000.

³ Comma dapprima modificato dall'art. 145, co. 29, L. n. 388/00 e poi abrogato dall'art. 1, co. 68, L. n. 266/2005.

⁴ Comma così modificato dall'art. 145, co. 28, L. n. 388/00.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 54, L. n. 449/1995. Il testo unico previsto dal presente comma è stato adottato con D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

⁶ Comma così modificato dall'art. 145, co. 29, L. n. 388/00.

6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43⁷.

... omissis ...

⁷ Comma aggiunto dall'art. 65, D.Lgs. n. 415/96.